



COMUNE DI CINISI

(Provincia di Palermo)

VI SETTORE – Polizia Municipale

DETERMINA N. 1200 DEL 29\10\2020 - (Registro gen.)

OGGETTO: Approvazione ruolo per Sanzioni Amministrative relativo all'anno 2016.

Determinazione del Responsabile dell'Area n.78 del 26/10/2020

Il Responsabile del VI Settore “Polizia Municipale”

Ai sensi dell'art. 6 della legge 241/90, dell'art. 5 della L. R. 10/91, del Regolamento Comunale di organizzazione, e delle norme per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità, propone l'adozione della seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e la correttezza del procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, la insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi. Inoltre, dichiara l'insussistenza di relazioni di parentela o affinità, situazioni di convenienza o frequentazione abituale tra il medesimo e il destinatario del presente provvedimento.

Dato atto che nel procedimento in argomento non si integra alcuna fattispecie di conflitto di interessi, anche potenziale, previste dall'art. 6 della L.R. n. 7 del 21/05/2019;

VISTO il del Regolamento di Contabilità.

VISTO il Ruolo relativo alle sanzioni amministrative per infrazioni al C.d.S. per l'anno 2016, pervenuto dalla Equitalia Servizi SpA;

VISTA la legge n.337 del 28/09/98 recante delega al governo ad emanare uno o più atti decreti legislativi in materia di riordino della disciplina relativa alla riscossione;

VISTO il D.Lgs. n. 46 del 26/02/99 recante norme in tema di riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, in attuazione della delega prevista dalla Legge 337/98;

VISTO il D.Lgs. n. 112 del 13/04/99 recante norme in tema di riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla Legge 337/98;

VISTI i decreti legislativi n. 326/99, 32/2001 e 193/2001 recanti modifiche dei Decreti Legislativi 46/99 e 112/99;

VISTO l'art. 3 del D.L. N.203 del 30/09/2005 convertito nella legge n. 248 del 02/12/2005, recante riforma della riscossione con nazionalizzazione del servizio di riscossione tributi;

ATTESO che le modifiche introdotte dal nuovo sistema di riscossione tramite ruolo riguardano principalmente le modalità di riscossione e di gestione delle somme derivanti da riscossione coattiva nonché la natura, divenuta pubblica, del soggetto destinatario del servizio della riscossione, ma non modificano le disposizioni contenute nell'art. 27 della L. 689/81 relative alla fase di formazione del ruolo che, per sanzioni relative al Nuovo Codice della Strada, rimane regolata dalla disposizione citata e dalle norme del titolo VI del Nuovo Codice della Strada;

CONSIDERATO pertanto che, nel caso di specie, per ogni singola quota il ruolo è formato dalla metà del massimo della sanzione edittale, dalle spese di procedimento e notificazione, nonché da una somma pari ad un decimo della somma dovuta per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile fino a quello in cui il ruolo è consegnato al concessionario;

VISTO il d.m. 4 agosto 2000 relativo alla quantificazione della remunerazione del servizio nazionale della riscossione tramite ruolo ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 13.04.1999, n. 112, nonché l'art. 3, comma 22, del D.L. 30 settembre 2005, n. 203 convertito nella legge 2 dicembre 2005, n. 248, relativo alla quantificazione dei compensi di riscossione in regime transitorio per gli anni 2007 e 2008, calcolati secondo quanto previsto dall'articolo 4, commi 118 e 119 della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

VISTO il Decreto Legislativo 159/2015 “ Misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione”, che stabilisce che , a partire dai carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2016, l'aggio è sostituito dagli oneri di riscossione, che sono dovuti per il funzionamento del servizio nazionale di riscossione e sono pari al 3% dell'importo dovuto;

ATTESO che, nelle more della definizione dei contenziosi stragiudiziali attualmente in essere finalizzati a definire in base a quale norma di legge debba essere quantificata la precisa remunerazione dovuta al concessionario, le disposizioni sopra citate devono essere tenute a riferimento per la quantificazione dovuta al concessionario;

DATO ATTO che la percentuale del non riscosso sui ruoli della Polizia Municipale relativa agli ultimi 5 anni è pari al 91,46%, come da Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità dell'ultimo rendiconto approvato;

ATTESO che la remunerazione spettante all'agente della riscossione (aggio) è comunque ancorata all'effettivo riscosso e non al carico complessivo del ruolo;

DATO ATTO che il suddetto Ruolo è composto da n. 76344 articoli per un totale di € 7.209.946,26;

RITENUTO pertanto congruo, per quanto in premessa, quantificare come compensi di riscossione € 196.300,00;

VISTO l'allegato A/2, punto 3 del D.Lgs. 118/2011 concernente l'accertamento dell'entrata e la relativa imputazione contabile;

RITENUTO quindi di procedere all'approvazione del ruolo, con la sottoscrizione del citato prospetto;

DETERMINA

DI APPROVARE il Ruolo relativo alle sanzioni amministrative per infrazioni al C.d.S. non pagate nei termini di legge per l'anno 2016 comprendente n° 76344 articoli per un totale di € **7.209.946,26**, a lordo dell'aggio che sarà trattenuto dall'Agenzia delle Entrate sulle riscossioni;

DI DARE ATTO che:

-la somma di cui al ruolo 2016 è da imputare al cap. di bilancio 3.010.510.3008 in conto RR.AA., dell'anno 2016;

-ai sensi del principio contabile allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 le ulteriori somme per sanzioni e interessi correlati ai ruoli coattivi, saranno accertate per cassa;

DI DARE ATTO altresì che la somma di **€196.300,00**, quale aggio, in conformità ai principi contabili citati in premessa, verrà impegnata con successivo atto a seguito dell'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022.

DI TRASMETTERE gli atti alla Equitalia Servizi SpA per gli adempimenti consequenziale per la riscossione del Ruolo in oggetto;

Il Comandante di PM

F.to Istr. Dir. Chirco Tommaso